



## **UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO DIFESA D'UFFICIO "PAOLA REBECCHI"**

### **IL DIFENSORE D'UFFICIO E L'ELEZIONE DI DOMICILIO "FORZATA"**

L'Osservatorio difesa d'ufficio ha sin dalla sua costituzione individuato, tra le varie criticità della normativa allora vigente in materia di difesa d'ufficio, il problema della elezione di domicilio "forzata", ad opera soprattutto della p.g., di indagati/imputati privi di difensore di fiducia, spesso senza fissa dimora, presso lo studio del difensore di ufficio.

Si tratta di una prassi che dà vita al fenomeno della "falsa reperibilità" dell'imputato e che, fra l'altro, consente di procedere in assenza dell'imputato *ex art. 420-bis*, comma 2, c.p.p.

Non solo: l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene non irreperibile di fatto, ai fini dell'art. 117 T.U. Spese di giustizia, il domiciliato presso il difensore (cfr. ad es. Cass. 22.3.2007 n. 15566; Cass. 3.7.2003 n. 32284) – con ciò che ne consegue in relazione alla liquidazione dei compensi.

La soluzione non può essere individuata nel rifiuto della domiciliazione da parte del difensore d'ufficio (che in alcuni Tribunali non viene neppure riconosciuto / ritenuto efficace), ma richiede necessariamente un intervento sul piano normativo.

Una recentissima sentenza della Corte costituzionale e l'approvazione del DDL di riforma in materia penale hanno riportato di attualità questa problematica, rispetto alla quale ci pare utile condividere alcune riflessioni.

\*\*\*

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 31 del 9 febbraio 2017, si è occupata del tema, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 c.p.p., in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sollevata dal Giudice del Tribunale di Asti, con ordinanza del 10 novembre 2015, nella parte in cui essi non prevedono la notifica personale all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio penale, nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, motivata essenzialmente dalla violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa e del diritto presupposto all'informazione sull'accusa penale.

Il Giudice delle leggi ha pronunciato la inammissibilità per due ordini di ragioni: 1) il difetto del requisito della rilevanza della questione, poiché nell'ordinanza di rimessione è mancata l'indicazione di elementi di fatto tali da consentire alla Corte «di valutare se, nel caso concreto, vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato e, quindi, se si siano o meno realizzate



le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato di ufficio, e l'assistito [e, quindi, la conoscenza da parte di questo dell'inizio del processo]»; 2) l'erronea indicazione delle norme oggetto di censura, individuate negli artt. 161 e 163 c.p.p., anziché nell'art. 420-bis c.p.p. (eventualmente in combinato disposto con i primi) nella parte in cui prevede che il giudice debba celebrare il processo, in assenza dell'imputato, anche nell'ipotesi in cui nel corso del procedimento questi abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio.

Al di là delle ragioni, più o meno condivisibili, che hanno indotto la Corte a dichiarare l'inammissibilità della questione, ciò che desta perplessità è il sostanziale monito lanciato, nella parte finale della sentenza, contro la futura proposizione di identiche questioni di costituzionalità (pur correttamente motivate sotto il profilo della rilevanza e della indicazione della normativa censurata).

La Consulta, infatti, pur prendendo le mosse dal condivisibile presupposto secondo cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in più occasioni ha qualificato il diritto dell'accusato a partecipare al giudizio penale a suo carico come strumentale all'esercizio del diritto di difesa e di autodifesa e, quindi, come garanzia di un equo processo<sup>1</sup> – rinunciabile da parte dell'interessato a condizione che la rinuncia sia frutto di una scelta inequivoca e consapevole ovvero di una volontaria sottrazione alla partecipazione al processo, oggetto di specifico accertamento da parte dell'autorità giudiziaria<sup>2</sup> – è giunta alla conclusione che «la individuazione degli strumenti attraverso cui consentire al giudice di verificare che l'assenza dell'imputato al processo sia espressione di una consapevole rinuncia a comparire non può che essere affidata alla discrezionalità del legislatore, trattandosi di scelte che investono la disciplina degli istituti processuali, nella specie quello delle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio penale».

La Corte costituzionale, dunque, ha (forse) chiuso le porte a possibili future questioni di costituzionalità sul punto, nella misura in cui, con un *obiter dictum* (peraltro non necessario), ha affermato che la pronuncia additiva richiesta dal giudice *a quo* implicherebbe una soluzione non costituzionalmente obbligata che eccede i propri poteri.

Simile conclusione appare oltremodo criticabile, perché, nonostante l'evidente contrasto della disciplina del processo *in absentia* con i parametri convenzionali (art. 6 CEDU) e costituzionali (artt. 2, 3, 24, 27,

---

1 *Corte eur. dir. uomo, sez. I, 1 settembre 2016, Huzuneanu c. Italia*, n. 36043/2008; *Corte eur. dir. uomo*, 4 marzo 2014, *Dilipk e Karakaya c. Turchia*, n. 7942/05; *Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam.*, 1° marzo 2006, *Sejdovic c. Italia*, n. 56581/00; *Corte eur. dir. uomo, sez. II*, 18 maggio 2004, *Somogyi c. Italia*, n. 67972/01.

2 *Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam.*, 18 ottobre 2006, *Hermi c. Italia*, n. 18114/02; *Corte eur. dir. uomo*, 13 aprile 2006, *Vaturi c. Francia*, n. 75699/01; *Corte eur. dir. uomo*, 1° marzo 2006, *Sejdovic c. Italia, cit.*; *Corte eur. dir. uomo, sez. I*, 9 settembre 2004, *Yavuz c. Austria*.



111 e 117 Cost.), in una ipotesi di presunzione astratta di conoscenza del processo da parte dell'imputato – qual è quella della elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nominato dalla polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento del primo –, rimette alle future iniziative di riforma del legislatore l'adeguamento della disciplina, benché, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice delle leggi, la declaratoria di incostituzionalità non implicasse scelte ermeneutiche discrezionali (o, almeno, più discrezionali di altre pronunce additive della Corte).

Siffatta presa di posizione della Corte costituzionale avrà l'effetto di perpetrare nel tempo il famigerato fenomeno, più volte denunciato dalla Commissione difesa d'ufficio, della cosiddetta falsa reperibilità, dovuto proprio alla elezione di domicilio "forzata" (in particolare, ad opera della polizia giudiziaria) di indagati, spesso stranieri e senza fissa dimora, presso lo studio del difensore di ufficio, la quale si abbatte direttamente sul diritto di difesa, in quanto la effettività delle notifiche, e, soprattutto, delle conseguenti comunicazioni relative alle notifiche, è di fatto frustrata dalla impossibilità del difensore di reperire l'assistito.

Non a caso, il testo della proposta di riforma della disciplina della difesa d'ufficio elaborata dall'U.C.P.I. conteneva la introduzione di un comma *4-bis* nell'articolo 161 c.p.p., il quale prevedeva che, nel caso di assegnazione all'indagato ovvero all'imputato di un difensore di ufficio, la elezione di domicilio nel suo studio legale dovesse essere espressamente accettata dal difensore, con atto scritto depositato presso l'autorità giudiziaria procedente, ma detta modifica non è stata recepita nel testo del D.lgs. n. 6/2015.

Va segnalato che tale previsione è stata inclusa, proprio su istanza dell'Unione, dalla Commissione Giustizia del Senato nel contestato DDL di riforma in materia penale e processuale, che introdurrebbe un nuovo comma *4-bis* all'art. 162 c.p.p., prevedendo espressamente che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio sia inefficace se l'autorità che procede non riceve contestualmente l'assenso del difensore domiciliatario.

L'auspicio nostro è che sul punto, stante anche la pronuncia della Corte costituzionale, si giunga ben presto ad introdurre tale previsione normativa, la quale consentirebbe di superare anche una delle problematiche residue che ostacolano la effettività del diritto di difesa.

Roma, 10 aprile 2017

L' Osservatorio difesa d'ufficio "Paola Rebecchi"